

STUDIO LEGALE BOSCO
Avv. Davide Bosco
Via Antonio del Re n. 16 - 00019 Tivoli (RM)
Tel e fax 0774/355453
e-mail – avv.davidebosco@libero.it
PEC davide.bosco@pecavvocatitivoli.it

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione lavoro

Ricorso ex art. 414 cpc

Per

Di Donato Amelia, nata a L'Aquila il 19/07/1980, C.F.DDLMLA80L59A345P, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Bosco (c.f. BSCDVD70M16H501G), giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Tivoli, Via Antonio del Re n. 16 con fax 0774/355453 e PEC davide.bosco@pecavvocatitivoli.it per le comunicazioni telematiche

- Ricorrente -

Contro

MIUR - provveditorato agli studi Viale di Trastevere, 76/A - Roma
Ufficio scolastico regionale di L'Aquila – Via Ulisse Nurzia 4 - L'Aquila
Ufficio scolastico provinciale di L'Aquila - Via Rocco Carabba 4 - L'Aquila

- Resistenti -

Premesso

In fatto

Che la ricorrente svolge attività di insegnamento ed è attualmente iscritta nelle graduatorie di III Fascia per la provincia dell'Aquila con ultimo servizio svolto presso il Liceo Statale Benedetto Croce di Avezzano per il periodo intercorso tra il 30/01/2020 e il 22/02/2020;

che la ricorrente è in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

- 1) Laurea magistrale in lettere (ordinamento previgente DM 509/1999), conseguita in data 27/09/2005 con votazione di 110/110 con lode, presso l'Università degli Studi dell'Aquila **(all.ti 1-2)**;
- 2) Conseguimento di 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie didattiche, presso l'Università degli Studi dell'Aquila **(all.3)**;

che pertanto **la ricorrente è in possesso dei requisiti per l'accesso alle seguenti classi di concorso: A11-A12-A13-A22 di seconda fascia**, così come cristallizzati



nell'allegato A del DM 259/2017 **(all.4)**, di cui intende chiedere il riconoscimento per essere iscritta nelle graduatorie di II Fascia per la provincia dell'Aquila.

In diritto

Si rende necessario ripercorrere, seppur sinteticamente, le normative di riferimento al fine di esporre compiutamente la domanda attorea.

La legge 107/2015, cd. Buona Scuola, ha disposto che: *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di insegnamento o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità... ”.*

Successivamente, tra i vari decreti attuativi della legge delega 107/15, il D.Lgs 59/2017 ha modificato il sistema inerente alla formazione ed il successivo accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali.

Orbene, la novella legislativa, sulla scorta della legge delega 107/2015 (che continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi), stabilisce la nuova disciplina di accesso alle future procedure d'immissione in ruolo e, tra i titoli richiesti, scompare l'abilitazione che viene sostituita dal requisito dei “24 CFU” ed in particolare, l'Art. 5 rubricato – *Requisiti di accesso* – così dispone:

1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) , il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativa mente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di con corso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.



3. *Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione.*

4. *Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.*

Dall'esame delle normative che si sono susseguite emerge che:

a) il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione (legge delega 107/15);

b) l'abilitazione è stata, fino ad ora, definita come superamento di TFA, PAS E SSIS;

c) il legislatore delegato, nel definire con i decreti di attuazione quanto stabilito nella legge delega, indica (D.Lgs 59/2017), un nuovo/diverso termine quale requisito di accesso ai concorsi e dispone che per partecipare, occorrono, congiuntamente alla laurea, 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017.

Pertanto, il requisito "abilitazione", inteso come conseguimento dei percorsi TFA, PAS E SSIS - è stato ridisegnato e sostituito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari, i c.d. crediti formativi che sono in possesso dell'odierna ricorrente.

Sintetizzando, il legislatore ha equiparato/sostituito l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU.

Sul punto si veda la **sentenza n. 2823/2019 del 22/03/2019** di questo stesso Tribunale, i cui principi vengono interamente condivisi e richiamati.

La sentenza in esame, nel recepire le suddette innovazioni legislative, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU ed ha così pronunciato: "... la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu", e si legge nella sentenza: "In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati, ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata"è comunque sostanzialmente imposta, o fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi".

Conforme anche il Tribunale di Siena (ordinanza cronol. 2493/19, dott. Delio Cammarosano), "in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso



congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all'abilitazione" e conforma anche il Tribunale di Cassino, sent. 2019/n. 452.

Ciò premesso,

la sig.ra Di Donato Amelia, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata

Ricorre

all'Ill.mo Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c. ed emanazione degli ulteriori provvedimenti del caso, Voglia accogliere, per tutti i motivi sopra esposti, *contrariis reiectis*, le seguenti

conclusioni

accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e da 24 CFU e ordinare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, all'Ufficio scolastico regionale di L'Aquila e all'Ufficio scolastico provinciale di L'Aquila, di inserire la ricorrente nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per le classi di concorso **A11-A12-A13-A22** ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso ha valore indeterminato

Si allegano:

1. Certificato di Laurea
2. Certificato di Laurea con esami
3. Certificazione relativa ai 24 CFU
4. Allegato "A" del DM 259/17
5. Sentenza 2823/2013 Trib. Roma
6. Autocertificazione reddituale

Tivoli, data deposito

Avv. Davide Bosco

